ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S. P. A.

**REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI**

L’Assemblea dei Soci è chiamata ogni tre anni ad eleggere Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Almeno un mese prima della data fissata per l’Assemblea, il Consiglio Direttivo in carica invierà a tutti i soci una scheda con la quale ognuno potrà segnalare la propria disponibilità a candidarsi per essere eletto in uno o più organi sociali e provvederà quindi alla formazione delle liste elettorali in cui verranno inseriti i nominativi dei soci che avranno fatto pervenire la propria candidatura almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno dell’Assemblea.

L’Assemblea, prima di procedere alla elezione del Consiglio Direttivo, deve deliberare in merito al numero dei suoi componenti che dovrà essere dispari e compreso fra cinque e nove (art. 7 dello Statuto).

L’Assemblea, ai sensi dell’art. 6 dello statuto, può procedere alla elezione per acclamazione di tutti i componenti degli Organi Sociali, qualora ll numero dei candidati alle cariche non sia superiore al numero dei componenti di ogni Organo Sociale.

Qualora l’elezione non avvenga per acclamazione, si procederà alla elezione con votazione a scrutinio segreto con le modalità seguenti:

1. Non sono valide le deleghe conferite ai soci che si candidano ad essere eletti a cariche sociali;
2. Il Presidente dell’Assemblea costituisce la Commissione elettorale (art. 6 dello Statuto) composta di tre soci scelti fra quelli presenti ma non candidati alle cariche sociali. E’ compito della commissione controllare la validità delle deleghe e procedere, successivamente, allo scrutinio delle schede;
3. La Commissione consegna ad ogni socio la scheda elettorale che conterrà il nominativo dei soci candidati distintamente per ogni carica sociale. Ai soci portatori di deleghe verrà consegnata una ulteriore scheda per ogni socio delegante;
4. Il voto per l’elezione del Consiglio Direttivo viene espresso indicando sulla relativa lista un numero massimo di preferenze pari al numero di membri eleggibili;
5. Il voto per l’elezione del Collegio dei Revisori viene espresso indicando sulla relativa lista tre preferenze. Verranno nominati “revisori supplenti” i due soci classificati al quarto ed al quinto posto delle preferenze;
6. Il voto per l’elezione del Collegio dei Probiviri (art. 15 dello Statuto) viene espresso indicando sulla relativa lista tre preferenze;
7. La commissione procederà allo scrutinio delle schede ed al termine delle operazioni il Presidente dell’Assemblea proclamerà gli eletti;
8. Successivamente alla proclamazione degli eletti si procederà alla elezione del Presidente dell’Associazione. Qualora ciò non avvenga per acclamazione, il voto avverrà utilizzando una scheda sulla quale dovrà essere indicato un solo nominativo fra quelli proclamati eletti nel Consiglio Direttivo. La votazione può essere ripetuta sino a tre volte qualora nelle prime due votazioni nessun candidato ottenga un numero di preferenze pari al 50% più uno dei voti validi (art. 8 dello Statuto).

*(Testo approvato dall’Assemblea dei soci il 10 aprile 2014))*